



Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

Progetto

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge federale del 5 ottobre 2007² sulla geoinformazione viene modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 60 cpv. 1, 63, 64, 75, 75a, 95 cpv. 1 e 122 cpv. 1 della Costituzione federale³

Art. 3 cpv. 1 lett. k, l e m

¹ In questa legge, le espressioni seguenti significano:

- k. *dati geologici*: dati sul sottosuolo geologico, in particolare sulla sua struttura, sulla sua composizione e sulle sue proprietà, sull'uso passato e presente, sul valore economico, sociale e scientifico e sui processi geologici passati, presenti e potenziali;
- l. *dati geologici primari*: dati derivanti da misurazioni, fotografie, documentazioni e descrizioni dirette di caratteristiche geologiche;
- m. *dati geologici primari elaborati*: dati geologici primari preparati per l'interpretazione.

Art. 28a Scambio di dati geologici

¹ Le persone autorizzate ad accedere ai dati geologici primari, elaborati o meno, devono mettere questi dati a disposizione della Confederazione e dei Cantoni.

¹ FF 20XX ...

² RS 510.62

³ RS 101

² I dati geologici primari devono essere messi a disposizione gratuitamente alla Confederazione e ai Cantoni. Per la fornitura dei dati geologici primari elaborati richiesti, la Confederazione e i Cantoni versano un indennizzo, che viene stimato tenendo conto degli eventuali contributi statali già versati.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità, sul compenso, sull'utilizzo dei dati come anche in merito alle condizioni qualitative e tecniche dei dati.

Art. 28b Dati e informazioni geologici res nullius

¹ Chiunque, senza esserne autorizzato, abbia il controllo dei dati geologici per cui non esistono diritti di altre persone deve metterli a disposizione del Cantone al quale il sottosuolo appartiene.

² Il Cantone ha il diritto di utilizzare e sfruttare questi dati.

Art. 28c Dati geologici senza padrone

¹ Chi, senza averne personalmente diritto, detiene la proprietà di dati geologici sui quali non sussiste nessun diritto di altre persone, è tenuto a metterli a disposizione al Cantone a cui fa riferimento il sottosuolo in questione.

² Al Cantone spetta il diritto di utilizzare e valorizzare tali dati.

II

La legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie viene modificata come segue:

Art. 45 Dati geologici

¹ Su richiesta, i gestori dell'infrastruttura devono fornire gratuitamente al Servizio geologico nazionale i dati geologici in relazione a una procedura di autorizzazione di pianificazione oppure registrati durante l'esecuzione di un progetto di autorizzazione di pianificazione.

² Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità, sull'utilizzo dei dati e in merito alle condizioni qualitative e tecniche dei dati.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore.

⁴ RS 742.101